LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 9 LUGLIO 1909

siamo dirlo con orgoglio, in Italia possiamo reggere al confronto con le altre nazioni.

Purtroppo dobbiamo notare che il lavoro scientifico italiano è poco incoraggiato, la lingua italiana è poco nota. Chè se fosse altrimenti, noi potremmo competere il primato magari con la nazione tedesca.

Se si considera il lavoro di laboratorio, di lunga preparazione, ed il compito che ha il professore di educare alla ricerca sperimentale, di formare lo scienziato, questo concetto è ben altra cosa che la semplice lezione, la quale pure costa tanto lavoro e tanta preparazione.

Ripeto: questo lavoro deve essere incoraggiato e ad esso debbono essere rivolti la cura del Parlamento ed il concetto di questa legge. (Approvazioni — Vivissimi applausi).

PRESIDENTE. Pongo dunque a partito l'articolo 11.

(È approvato).

## Art. 12.

Non sarà valido, e dovrà essere ripetuto in un altro anno, ogni corso, per il quale, a cagione di assenza e di tumulto degli studenti, il professore non abbia potuto fare il numero delle lezioni prescritte dallo articolo precedente.

(È approvato).

## Art. 13.

I rettori delle Università, i capi degli Istituti d'istruzione superiore, i direttori di cliniche e di gabinetti scientifici, non possono, sotta la loro per onale responsabilità, eccedere nelle spese i fondi loro assegnati, anno per anno, a titolo di dotazione o di assegni straordinari.

(È approvato).

## Art. 14.

Lo stipendio dei professori ordinari dei regi Istituti superiori femminili di magistero di Firenze e Roma è di lire 5,000, e si accresce sino ad un massimo di lire 7,000 con quattro aumenti quinquennali di lire 500 ciascuno.

Lo stipendio dei professori straordinari è di lire 3,500 e si accresce con aumenti quinquennali di un decimo, senza potere mai eccedere lo stipendio iniziale dei professori ordinari.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pietravalle. PIETRAVALLE. La presente legge non riguarda nei suoi miglioramenti economici soltanto le Università, ma anche gli Istituti di istruzione superiore.

Vi è la tabella A che designa quali sono gli Istituti superiori di istruzione in Italia. Ora in questa tabella non sono compresi gli Istituti superiori femminili di Magistero di Roma e di Firenze.

Io desidero sepere per quale ragione, mentre questa legge ha voluto provvedere anche al miglioramento dello stipendio dei professori degli Istituti femminili di Roma e di Firenze, ha stralciate dall'elenco degli Istituti superiori del Regno questi Istituti di Roma e di Firenze, messi nella tabella E. È nato in me il sospetto che l'articolo 14, onorevole ministro, possa consentire che un professore ordinario o straordinario di Università abbia la facoltà insindacabile, intangibile di insegnare contemporaneamente in uno degli Istituti superiori femminili di Roma o di Firenze, partecipando all'identico stipendio di lire 5,000 sino a 7,000.

Perchè in fondo a questa tabella E per quanto riguarda i professori straordinari vi è un versetto: « i professori incaricati attualmente provveduti di stipendio lo conservano », contravvenendo così a tutto il meccanismo della legge, per quanto riguarda quei professori ordinari o straordinari, che alla data della pubblicazione della legge (la Commissione ha voluto mettere alla data della presentazione della legge), godano già di altre retribuzioni. La legge ha falcidiato o ridotto per quanto riguarda i professori ordinari e straordinari di Università o di Istituti superiori.

Ma per questi Istituti femminili di Magistero di Roma o di Firenze, questa lineetta posta in fondo alla tab lla E, contravviene a tutto il meccanismo della legge.

Queste sono due domande, che io rivolgo all'onorevole ministro. Desidero che egli mi assicuri che gli insegnanti degli Istituti superiori femminili di Roma e di Firenze, che hanno uno stipe idio da 5,000 a 7,000 lire, non abbiano facoltà di insegnare contemporaneamente nelle Università o viceversa.

Ho voluto l'mitarmi, onorevole ministro, semplicemente all'articolo 14.

Era in noi meridionali la speranza che la legge si presentasse per misure d'ordine economico non solo, ma anche per il miglioramento dell'alta coltura nazionale. Se questo si fosse fatto, e questo ci faceva sperare la stampa, quando il progetto venne sep-